



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 21

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

81^a seduta: martedì 9 aprile 2019

Presidenza del presidente OSTELLARI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(856) *DE BERTOLDI*. – *Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4

PILLON (*L-SP-PSd'Az*), relatore 3

(45) *DE POLI* ed altri. – *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*

(118) *DE POLI*. – *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente*

l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(735) *PILLON* ed altri. – *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*

(768) *Maria Alessandra GALLONE* ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*

(837) *BALBONI* ed altri. – *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE Pag. 4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(856) DE BERTOLDI. – *Modifiche al codice civile, in materia di assicurazioni, al fine di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 856.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pillon

PILLON, *relatore*. Il disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore De Bertoldi, del Gruppo Fratelli d'Italia, e assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia, si propone, attraverso modifiche ad alcuni articoli del codice civile in materia di assicurazioni, di incrementare i livelli di concorrenza e trasparenza dei rapporti contrattuali con i consumatori.

Il disegno di legge consta di quattro articoli. Nel merito, l'articolo 1 inserisce un ulteriore comma all'articolo 1743 del codice civile, che disciplina il diritto reciproco di esclusiva. La nuova disposizione introduce il divieto per gli agenti assicurativi di qualsiasi forma di esclusiva, nei rami danni, vita e previdenza, nei rapporti con le imprese di assicurazione. Tale divieto vale per tutti i distributori di prodotti assicurativi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *n. 1*), del codice delle assicurazioni private. È opportuno ricordare che tale lettera ricomprende nella nozione di «distributore di prodotti assicurativi» qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione.

L'articolo 2 aggiunge due ulteriori commi all'articolo 1750 del codice civile, il quale disciplina la durata del contratto e il suo eventuale recesso. Il primo dei due nuovi commi prevede che all'agente di assicurazione è sempre conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti assicurativi. Il secondo nuovo comma specifica che, nel rapporto di agenzia assicurativa, il periodo di preavviso dovuto dall'impresa, salvi i casi in cui sia legittimo il recesso *ad nutum* per giusta causa, non può essere mai inferiore a sei mesi. Esso può essere sostituito con una corrispondente indennità solo con l'accordo scritto dell'agente e ogni patto contrario è nullo.

L'articolo 3 riscrive l'articolo 1753 del codice civile in materia di agenti di assicurazione. In particolare la disposizione, come modificata, prevede che la disciplina del contratto di agenzia, di cui al Capo X del Titolo III del Libro IV del codice civile, è applicabile anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali delle imprese e degli agenti assicurativi comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa. Gli accordi nazionali predetti continuano a disciplinare i rapporti tra imprese e agenti, anche dopo la loro scadenza, sino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi nazionali validamente stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese e degli agenti.

L'articolo 4, infine, modifica l'articolo 1899 del codice civile relativo alla durata dell'assicurazione. In base al nuovo articolo 1899 del codice civile, l'assicurazione – tranne che nel caso di assicurazioni sulla vita – ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale del contratto di assicurazione ramo danni, il contraente ha facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Nei contratti del ramo malattia, il recesso e la disdetta possono essere esercitati esclusivamente dal contraente. Resta confermata la possibilità di proroga tacita.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(45) DE POLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. – Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(735) PILLON ed altri. – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. – Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768 e 837, sospesa nella seduta del 28 novembre 2018.

Comunico che da parte dei senatori Pillon, Pepe, Pellegrini, Crucioli e Alessandra Riccardi è pervenuta la richiesta che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appog-

giata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, avverto che ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

I lavori terminano alle ore 14,20.

